

Tassa d'imbarco sgradita stop al ricorso Travelmar «Era facoltà del Comune»

CONFERMATA LA SENTENZA DEL TAR «MA PER MOTIVAZIONI DIVERSE» L'APPELLO PRESENTATO NON ERA TARDIVO

LO SCONTRO

Carmen Incisivo

La tassa d'imbarco applicata dal Comune di Salerno resta esattamente com'è. L'allora amministrazione guidata da Enzo Napoli ha agito applicando le prerogative che la legge gli riserva, dunque il ricorso presentato da Travelmar è stato rigettato. Lo ha stabilito, con apposita sentenza, il Consiglio di Stato che mette fine alla querelle nata nell'aprile del 2024 quando il Comune di Salerno introdusse una tassa unica, dell'importo di un euro e cinquanta, per tutti i passeggeri che utilizzavano le vie del mare, senza distinzioni relative alle percorrenze. Una decisione presa a seguito dell'adesione al Patto Salva-Comuni che, tra le altre cose, imponeva il recupero di risorse finanziarie al fine di contribuire a risanare i bilanci di Palazzo Guerra.

All'indomani dell'introduzione della tassa ci fu una vera sollevazione degli armatori che contestavano, tra le altre cose, due elementi essenziali: la mancanza di proporzionalità tra le tratte (alcune più lunghe ed esose di altre) e il mancato confronto con gli armatori nelle more dell'adozione del provvedimento di tassazione. Nelle immediatezze dei fatti, gli operatori marittimi presentarono un ricorso al Tar con il quale impugnavano la delibera che autorizzava l'istituzione della tassa d'imbarco. I giudici amministrativi, però, lasciarono le cose invariate sostenendo che il ricorso fosse stato presentato tardivamente. Nel frattempo, e siamo a novembre del 2025, l'amministrazione comunale osservava la positiva ricaduta sull'economia di Palazzo di città del gettito prodotto dal tributo confermandolo nella sua interezza e senza, come invece gli operatori auspicavano, ritoccarlo sulla base della proporzionalità delle tratte. Nel frattempo la partita, almeno quella giudiziaria, non si è fermata perché Travelmar si è rivolta al Consiglio di Stato.

LE MOTIVAZIONI

Travelmar sosteneva la violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza «dal momento che le tariffe, a differenza dei diritti di imbarco portuale, non sarebbero state graduate in relazione alla tratta di percorrenza e alla tipologia di passeggero»; di quello di proporzionalità, poiché «la misura prevista sarebbe comunque eccessiva per i viaggiatori di medio e corto raggio». Ma, sempre per gli armatori, sarebbero stati ignorati i «vincoli partecipativi nella parte in cui non sarebbero state consultate, in vista della determinazione della tariffa, anche le compagnie di navigazione». Il collegio, a sua volta, osserva che «la normativa statale che prevede tale tributo aggiuntivo non

contempla l'obbligo di modulare in senso proporzionale queste misure fiscali». Anche in merito alla eventuale condivisione delle scelte, il Consiglio di Stato è netto ricordando che le norme sulla partecipazione «non si applicano nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali». Ma ce n'è anche relativamente al ricorso bocciato dal Tar, definito - come pure gli armatori all'epoca avevano fatto notare - «tempestivo e dunque ricevibile» seppur «infondato nel merito» per le ragioni che invece vengono messe oggi nero su bianco. La sentenza di primo grado, dunque, è confermata «ma con diversa motivazione» considerato che, diversamente dal Tar, il Consiglio di Stato è andato nel merito. Come detto, dunque, nessuna novità riguarderà la tassa d'imbarco. Il Comune, come è noto, potrebbe in futuro decidere di ritoccarla. Ma se così dovesse essere sarà una decisione autonoma, da considerare quando le casse dell'amministrazione saranno un po' meno vuote.

© RIPRODUZIONE RISERVATA